

**Legge regionale 04 aprile 2003, n. 17****Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale).**

(Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 09.04.2003)

## INDICE

Art. 01 :

Art. 02 :

Art. 03 :

Art. 04 :

Art. 05 :

Art. 06 :

Art. 07 :

Art. 08 :

Art. 09 - (Abrogazioni)

Art. 10 - (Norma transitoria)

Art. 11 - (Entrata in vigore)

*Art. 01 :*

omissis. (1)

*Art. 02 :*

omissis. (1)

*Art. 03 :*

omissis. (1)

*Art. 04 :*

omissis. (1)

*Art. 05 :*

omissis. (1)

*Art. 06 :*

omissis. (1)

*Art. 07 :*

omissis. (1)

*Art. 08 :*

omissis. (1)

*Art. 09  
(Abrogazioni)*

1. L'articolo 23 (Albo dei fornitori della Regione Toscana), l'articolo 35 (Disposizioni transitorie) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 (Regolamento di attuazione) della l.r. 12/2001 sono abrogati.

*Art. 10  
(Norma transitoria)*

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti

---

*Art. 11*  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

**Note**

I. Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2001, n. 12 .